



Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020

Bando per l'erogazione di contributi alle imprese per lo sviluppo e il consolidamento di Reti di imprese e/o club di prodotto

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 *final* del 17.08.2015

Il presente Bando dà attuazione all'**ASSE 3 "Competitività dei sistemi produttivi"**

Priorità di investimento 3 (B) "**Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione**"

Obiettivo specifico 3.3 "**Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali**"

Azione 3.3.4 "**Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa**"

Sub-Azione B "**Sviluppo e il consolidamento di Reti di imprese e/o club di prodotto**"




Un moltiplicatore di opportunità. Da non lasciarsi sfuggire.

BANDO

Per la presentazione delle domande di sostegno secondo i criteri e le modalità di seguito riportate.

Articolo 1 Finalità e oggetto del bando

1. Il presente bando è finalizzato a promuovere e sostenere l'avvio, sviluppo e consolidamento di "club di prodotto" nella forma di Reti di imprese con "contratto di Rete", per favorire il riposizionamento differenziato delle imprese che ne fanno parte e – conseguentemente – delle destinazioni turistiche o dei territori in cui operano, nonché lo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi servizi, tenendo conto delle mutate esigenze della domanda turistica sulla base di specifiche analisi di mercato.
2. A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
 - Prodotto turistico: l'insieme di beni e servizi – diversi dalla sola promozione e/o intermediazione di servizi e/o commercializzazione e/o prestazione professionale – che, messi a sistema, compongono un'offerta a pagamento in grado di rispondere alle esigenze dei turisti e in particolare di specifici segmenti della domanda turistica.
 - Club di Prodotto: aggregazione di imprese che propongono l'offerta di prodotti e servizi turistici rivolti a specifici segmenti motivazionali della domanda garantendone l'omogeneità e la qualità attraverso una "carta dei servizi" o disciplinare di prodotto. Ai fini del presente bando il "Club di prodotto" deve essere costituito nella forma del contratto di rete.
 - Carta dei servizi o disciplinare di prodotto: è il documento attraverso il quale le imprese aderenti al Club di Prodotto nella forma di Rete di impresa si impegnano tra loro e nei confronti degli utenti ad offrire determinati servizi e attrezzature per soddisfare i bisogni e le attese della specifica famiglia motivazionale della domanda cui il club si rivolge. La Carta dei servizi può presentare caratteristiche diverse per le varie tipologie di imprese aderenti al Club di Prodotto; i servizi e le attrezzature messi a disposizione del pubblico devono risultare di qualità omogenea all'interno di ciascuna tipologia di impresa e garantire una qualità complessiva del servizio erogato.
 - Sistema Turistico Tematico (STT): ambito territoriale regionale caratterizzato da una gamma di prodotti turistici ampia e coerente.
 - Destinazione Turistica: luogo che il turista desidera visitare a causa delle risorse naturali, culturali o artificiali che esso offre. La destinazione deve disporre di tutte le strutture e le infrastrutture necessarie al soggiorno (trasporto, alloggio, ristorazione, attività ricreative), ma anche di adeguata capacità di richiamo legata alla sua notorietà e alla sua immagine turistica.
 - Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD): Struttura responsabile del coordinamento, del management e del marketing di una destinazione turistica. Nella Regione del Veneto essa è costituita e riconosciuta ai sensi della L.R. n. 11/2013 e delle DGR. n. 2286/2013 e n. 588/2015.
 - Destination Management Plan (DMP): Piano Strategico della destinazione turistica, ossia le linee strategiche condivise tra tutti gli attori del territorio allo scopo di gestire una destinazione turistica in un determinato periodo di tempo, articolando i ruoli dei differenti stakeholder, identificando obiettivi, azioni, priorità.
 - Sede operativa: un immobile con destinazione d'uso turistico-ricettiva, industriale, artigianale, commerciale o direzionale oppure, nel caso di bed & breakfast, con destinazione residenziale, in cui l'impresa aderente alla rete realizza abitualmente la propria attività e in cui sono stabilmente collocati i beni (relativi alle spese ammissibili ai sensi del presente Bando), che vengono utilizzati per la realizzazione del progetto imprenditoriale.
 - Contratto di Rete: con il **contratto di Rete** più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato (art. 3, co. 4 *ter*, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33). Il contratto di rete può essere esercitato nelle seguenti forme:
 - 👉 *Rete-soggetto*: è una rete di imprese che ha optato per acquisire la soggettività giuridica della rete iscrivendosi nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese;

-  *Rete-contratto*: è una rete di imprese che non ha acquisito la soggettività giuridica della rete;
- Beneficiario: la Rete-soggetto o le imprese aderenti alla Rete-contratto che sostengono le spese progettuali;
 - SIU: Sistema Informativo Unico di gestione e monitoraggio per la programmazione comunitaria 2014 – 2020, disciplinato dalla DGR n.456 del 7.4.2015, pubblicata sul BUR n.43/2015.
3. Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".
4. Il Bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento.

Articolo 2

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a euro 1.500.000,00 = (unmilione cinquecentomila/00); il budget complessivo della presente sub azione (3.3.4.B), nell'arco dell'attuale programmazione POR-FESR, è di euro 3.600.000,00= (tremilione seicentomila/00).

Articolo 3

Localizzazione

1. Possono beneficiare dell'intervento finanziario le Reti di imprese, in cui almeno il numero minimo di aderenti al contratto di rete, come specificato all'articolo 4 – comma 2, ha un'unità operativa attiva in Veneto.
2. Possono beneficiare dell'intervento finanziario le Reti di imprese, come specificate all'articolo 4, i cui componenti abbiano sede operativa - almeno per un terzo - nei Comuni di cui al seguente indirizzo web: <http://www.regione.veneto.it/web/turismo/contributi-finanziamenti>, ossia in Comuni la cui adesione ad Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD) previste dall'art. 9 della l.r. n. 11/2013, riconosciute dalla Regione del Veneto e dotate del relativo Piano Strategico di Destinazione sia stata comunicata dalla stessa OGD via PEC alla Direzione Turismo prima della pubblicazione del presente bando sul BUR.

Articolo 4

Soggetti ammissibili

1. Potranno accedere al sostegno del presente bando, le Reti di micro, piccole, medie imprese che, al momento della presentazione della domanda, risultino costituite con forma giuridica di “**contratto di Rete**”, come definito dalla legislazione vigente¹. Il contratto di Rete tra le imprese aderenti dovrà prevedere l'obbligo per ciascun Retista di rispettare integralmente la “carta dei Servizi” del “club di prodotto” e, nel caso della *Rete-contratto*, come definito al punto 5 del presente articolo, individuare il capofila della Rete.
2. Sono ammesse al sostegno le **Reti composte da almeno 9 (nove) micro, piccole e medie imprese**

¹ Di cui all'art. 3, commi 4 ter e seguenti del decreto-legge n. 5/2009, convertito con legge n. 33/2009 e s.m.i. [integrato e modificato dall'articolo 1 della legge 99/2009 e dall'articolo 42 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e, successivamente, modificato dall'art. 45 del decreto-legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012 e, successivamente, integrato e modificato dall'art. 36, commi 4 e 4 bis del decreto-legge n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012].

(PMI), indipendentemente dalla loro forma giuridica, come definite dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE (per la definizione si veda l'**Allegato A1** al presente Bando), con un'unità operativa attiva² in Veneto e iscritte al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio³. Le imprese possono essere anche complementari al settore turistico tradizionale. Il numero minimo di imprese aderenti alla rete dovrà essere mantenuto sino almeno al triennio successivo all'erogazione del saldo del sostegno. Le PMI partecipanti alla Rete possono essere sostituite, fermo restando i requisiti di ammissibilità previsti dal presente articolo, previa comunicazione via pec all'indirizzo protocollo@cert.avepa.it valutazione e accettazione da parte dell' Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA.

3. Inoltre, ai fini dell'ammissibilità:

- almeno un terzo del totale delle imprese partecipanti alla Rete deve essere composto da strutture ricettive (così definite dall'articolo 23 della l.r. n. 11/2013⁴) classificate come micro, piccole e medie imprese;
- almeno un terzo del totale delle imprese partecipanti alla Rete deve essere rappresentato da micro, piccole o medie imprese che abbiano un'unità operativa attiva⁵ in uno dei comuni di cui al link indicato all'Articolo 3 del presente bando. La disponibilità dell'unità operativa deve dimostrarsi tramite titolo di proprietà o di altro diritto reale o di diritto personale di godimento.

Si precisa altresì che saranno conteggiati come unica impresa ai fini del numero minimo di aderenti alla Rete, purché comunque aventi le caratteristiche di PMI:

- le associazioni di categoria che partecipino alla Rete per il tramite di proprie società,
- i consorzi (e società consortili) che aderiscono al contratto di rete.

4. Nel caso il calcolo dei requisiti di ammissibilità dia un risultato con numero decimale, questo deve essere arrotondato al numero intero superiore (es: nel caso di rete composta da 10 imprese, il requisito di un terzo di imprese titolari di strutture ricettive si intende soddisfatto con almeno 4 imprese titolari di strutture ricettive partecipanti alla rete).

5. Nel contratto di Rete, di cui al punto 1, dovrà essere preventivamente definito l'**organo comune**⁶, che è il soggetto incaricato di presentare la domanda di sostegno, di erogazione dell'anticipo e di erogazione del saldo del sostegno, gestire l'esecuzione del progetto oggetto della richiesta di sostegno, presentare la rendicontazione finale. L'organo comune rappresenta il referente amministrativo unico per la Regione per l'erogazione del sostegno. Spetta all'organo comune mantenere i rapporti con la Regione del Veneto e comunicare qualunque variazione della Rete o del progetto approvato, dal momento della domanda sostegno e fino al triennio successivo dall'erogazione del saldo del sostegno.

6. Il contratto di Rete ammesso ai fini del presente bando può avere soggettività giuridica (cd. *Rete-soggetto*) oppure no (cd. *Rete-contratto*).

Nel caso della *Rete-soggetto* l'organo comune è il rappresentante legale della *Rete-soggetto*, mentre nel

² Per unità operativa attiva si intende un immobile in cui l'impresa conduce abitualmente la sua attività e in cui siano stabilmente collocati il personale e le attrezzature che verranno utilizzati per la realizzazione del progetto.

³ Il comma 4-quarter dell'articolo 3 del decreto legge n. 5/2009 prevede che "Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari."

⁴ Non sono da intendersi quali strutture ricettive gli agriturismi con alloggio di cui alla l.r. 28/2012, né le locazioni turistiche di cui all'art. 27 bis della l.r. 11/2013.

⁵ Per unità operativa attiva si intende un immobile in cui l'impresa conduce abitualmente la sua attività e in cui siano stabilmente collocati il personale e le attrezzature che verranno utilizzati per la realizzazione del progetto.

⁶ Cfr. D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 4-ter, lett. e): "se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza".

caso della *Rete-contratto* l'organo comune è l'impresa capofila della *Rete-contratto*.

a) *Reti-soggetto*

Le *Reti-soggetto* sono Reti di imprese che hanno optato per acquisire la soggettività giuridica della Rete iscrivendosi nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese.

Il soggetto beneficiario del presente bando è esclusivamente la *Rete-soggetto*, ma non le singole imprese della Rete e, pertanto, la domanda di sostegno, la domanda di erogazione dell'anticipo o la dichiarazione eventuale di rinuncia ad esso, la domanda di erogazione del saldo del sostegno, le dichiarazioni e i documenti obbligatori previsti, devono essere firmati e presentati esclusivamente dal rappresentante legale della *Rete-soggetto*.

b) *Reti-contratto*

Nel caso della *Rete-contratto* (Rete senza soggettività giuridica) sono beneficiarie finali del sostegno le singole imprese costituite in rete, che sono rappresentate da una impresa capofila della rete. L'impresa capofila, organo comune della *Rete-contratto*, sarà il soggetto designato alla sottoscrizione e invio della domanda di sostegno della domanda di erogazione dell'anticipo o della eventuale rinuncia ad esso, della domanda di erogazione del saldo del sostegno, nonché delle dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti, salvo i casi in cui il bando preveda documenti sottoscritti dalle imprese partecipanti alla Rete. I soggetti beneficiari del sostegno saranno le PMI aderenti alla rete, con un'unità operativa attiva in Veneto, che sostengono le spese di progetto. L'impresa capofila della *Rete-contratto* deve avere un'unità operativa in Veneto.

7. Fermo restando quanto previsto sopra, la Rete, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità al sostegno:

	Nel caso di Rete-soggetto, la rete:	Nel caso di Rete-contratto, le imprese partecipanti:
a)	deve essere regolarmente iscritta e attiva al Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio;	devono essere regolarmente costituite, iscritte al Registro delle Imprese e attive presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio;
b)	deve avere il codice ISTAT ATECO 2007 relativo all'attività economica esercitata, rilevato dalla iscrizione al Registro delle Imprese;	devono avere il codice ISTAT ATECO 2007 relativo all'attività economica esercitata, rilevato dalla iscrizione al Registro delle Imprese;
c)	deve rispettare la normativa per gli aiuti " <i>de minimis</i> " secondo quanto dettagliato nel successivo articolo 8 del presente bando;	devono rispettare la normativa per gli aiuti " <i>de minimis</i> " secondo quanto dettagliato nel successivo articolo 8 del presente bando;
d)	deve essere partecipata da almeno 9 PMI "autonome" tra loro, come definite dall'art. 3 della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese;	almeno nella quota di 9 PMI costituenti la Rete, devono essere "autonome" tra loro, come definite dall'art. 3 della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese;
e)	deve avere la capacità amministrativa, operativa e finanziaria, secondo quanto previsto dall'art.125 comma 3 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;	devono avere la capacità amministrativa, operativa e finanziaria, secondo quanto previsto dall'art.125 comma 3 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nella misura correlata alla loro partecipazione alle attività descritte nell' Allegato A5 , in particolare nel progetto di rete;
f)	deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, non essere	devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, non essere sottoposte a

	sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;	procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
g)	deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia qualora richieda un contributo superiore a 150.000,00 euro.	devono trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia qualora richiedano un contributo superiore a 150.000,00 euro. In ogni caso, verrà verificata l'impresa capofila qualora il progetto complessivamente preveda un contributo superiore a tale importo.

La Rete soggetto o le imprese aderenti alla Rete-contratto devono presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale al momento della domanda o, al più tardi, entro 90 giorni dalla data di termine per la presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10, comma 2.

8. Possono partecipare, in qualità di retisti, soggetti che non possiedono alcuni dei requisiti previsti dal presente bando, quali le grandi imprese, le imprese rientranti in settori esclusi di cui al comma 9 del presente articolo e le imprese con sede operativa al di fuori del territorio della Regione del Veneto, ma queste imprese non possono beneficiare dell'aiuto, non concorrono al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità e di calcolo del punteggio previsti dal presente bando. Queste imprese sono conteggiate nel calcolo del "totale delle imprese partecipanti alla Rete" di cui al comma 3 del presente articolo.
9. Non possono beneficiare del sostegno di cui al presente Bando le imprese escluse dagli aiuti *de minimis* ai sensi dell'art.1 del Regolamento (UE) n.1407/2013, e precisamente quelle beneficiarie di:
 - a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ;
 - b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - c.1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - c.2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una Rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
10. Qualora un'impresa retista – che sulla base della verifica dei codici ATECO 2007 presenti nella visura camerale delle imprese risulta operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del comma 9 del presente articolo - operi anche in uno o più dei settori o svolga anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che l'impresa interessata garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.
11. Ai fini dell'ammissibilità, ciascuna impresa può aderire fino a un massimo di 2 (due) Reti che concorrono al sostegno del presente Bando, purché tali Reti siano composte da almeno 9 PMI che non partecipano ad altre Reti che presentano domanda di sostegno.
12. La presentazione da parte della stessa Rete di più domande di partecipazione al presente bando, comporterà la inammissibilità delle domande di partecipazione presentate successivamente alla prima.

13. Non sono ammesse al presente bando le reti di imprese che siano già risultate beneficiarie di analogo bando di cui alla Dgr. N. 2221 del 23.12.2016. Le imprese che partecipano ad una rete beneficiaria del bando di cui alla citata Dgr. N. 2221/2016 possono partecipare ad una sola Rete che concorra al sostegno di cui al presente Bando; in tal caso tale Rete dovrà essere composta da almeno altre 9 PMI che non partecipano ad altre Reti che presentano domanda di sostegno o abbiano già beneficiato di sostegno ai sensi del precedente bando.
14. Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti sopra indicati, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere comunicata, entro 15 giorni dall'evento, via PEC dal richiedente all'indirizzo Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA protocollo@cert.avepa.it per le necessarie verifiche e valutazioni.
15. La mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità al sostegno comporta l'inammissibilità della domanda presentata e quindi la sua esclusione dalla partecipazione al presente Bando.

Articolo 5 **Interventi ammissibili**

1. Ai fini del presente bando sono ammissibile al sostegno gli interventi di avvio, sviluppo e consolidamento di "club di prodotto" nella forma di Reti di imprese, che favoriscano il riposizionamento differenziato delle imprese e delle destinazioni turistiche venete, nonché lo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi servizi basandosi su precise analisi di mercato e sulle esigenze dello specifico segmento di mercato a cui si rivolgono.
2. In particolare saranno concessi contributi per sostenere:
 - a. l'ideazione di club di prodotto (analisi di mercato, individuazione di nicchie e segmenti della domanda, attività di benchmark con buone prassi, formazione, strumenti innovativi);
 - b. l'avvio e costituzione di club di prodotto, anche attraverso l'acquisto e la realizzazione di "beni di club" e/o la condivisione di servizi specialistici, la gestione e le attività di marketing networking, dynamic packaging, a favore delle imprese aderenti al club e a beni strumentali alle diverse tipologie di club;
 - c. lo sviluppo e il consolidamento di club di prodotto esistenti.
3. Per gli investimenti materiali deve essere verificato il rispetto della procedura di Valutazione di Incidenza di cui al DPR 357/97 e ss.mm.ii. (direttiva 92/43/CE e ss.mm.ii. art. 6(3)). Qualora si rendesse necessaria la valutazione d'incidenza, saranno ammessi a finanziamento esclusivamente i progetti con valutazione di incidenza positiva.

Articolo 6 **Spese ammissibili**

1. Le spese devono rientrare nelle seguenti tipologie:
 - a) spese di consulenza per analisi di mercato, individuazioni di nicchie e segmenti della domanda, attività di benchmark con buone prassi, individuazione di strumenti innovativi, finalizzate all'ideazione di club di prodotto, nella misura massima del 3% (treper cento) della spesa ammissibile;
 - b) spese per costituzione/aggiornamento della Rete, nella misura massima di 5.000,00 (cinquemila/00) euro;
 - c) spese per l'acquisto di beni mobili e servizi funzionali alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della Rete di imprese;
 - d) spese di assistenza tecnico-specialistica – intesa quale assistenza strategica ed operativa alle attività del club di prodotto e ai retisti - prestata da soggetti esterni alla Rete per lo sviluppo e il coordinamento operativo del progetto di Rete nella misura massima del 20% (ventiper cento) della spesa ammissibile;

- e) spese per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico oggetto della richiesta di sostegno (ad esempio: sito web, brochures, promozione on line, social networks, fiere, ecc.) nella misura massima del 30% (trentapercento) della spesa ammissibile ;
- f) spese per la formazione dei titolari delle imprese aderenti alla Rete e/o del personale dipendente delle stesse imprese, purché impiegato nelle attività di progetto della Rete, nella misura massima del 5% (cinquepercento) della spesa ammissibile;
- g) spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), purché relative alla fideiussione di cui all'articolo 15;
- h) spese per interventi edilizi e di impiantistica finalizzati alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della Rete di imprese massimo 40% (quarantapercento) della spesa ammissibile;
- i) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi edilizi e di impiantistica, entro il limite massimo di euro 3.000,00 (tremila/00) e solo per la parte relativa al compenso del professionista.
2. Saranno ammissibili comunque solo le spese:
- analiticamente indicate nel modulo di domanda di sostegno da presentare tramite SIU;
 - sostenute ⁷ esclusivamente dalla *Rete-soggetto* o, dai retisti aderenti alla *Rete-contratto* che soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;
 - sostenute e pagate a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lettera a) e b) del presente articolo, che possono essere sostenute a partire dal 17 agosto 2015; a tal fine, farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali ed il relativo pagamento;
 - fatturate da soggetti non aderenti alla Rete, salvo quelle di cui alla lettera e) (promozione), purché entro il limite del 20% di tale categoria;
 - coerenti con quanto previsto dalla “Carta dei Servizi del Club di prodotto”, pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo, nel rispetto della normativa comunitaria. In caso di società, saranno riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
 - strettamente funzionali e necessarie all'attività della Rete;
 - sostenute e pagate interamente entro il termine di cui all'articolo 14;
 - al netto dell'IVA.
3. Nel caso di Rete-contratto, nel rispetto della normativa vigente, il capofila della rete potrà svolgere la funzione di centro di costo per il progetto”, per cui può sostenere e quietanzare, tramite il conto corrente dedicato alla Rete, le spese di progetto. Non sarà possibile utilizzare la funzione di centro di costo per le spese di cui alla voce “h) spese per interventi edilizi e di impiantistica”, “i) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi edilizi e di impiantistica”. In fase di rendicontazione delle spese, ai fini della determinazione della quota di contributo spettante a ciascun retista, deve esser data evidenza delle operazioni svolte.
4. Nel caso di *Reti-soggetto* o *Reti-contratto* costituite anche da soggetti che non presentano i requisiti di ammissibilità di cui all' art. 4 comma 8, saranno da considerarsi ammissibili solo le spese della *Rete-soggetto* o delle imprese aderenti alla Rete-contratto con unità operativa attiva in Veneto.
5. I beni mobili e i servizi, di cui alla lettera c), comma 1 del presente articolo, devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi non appartenenti alla Rete. Le spese relative all'acquisto di attrezzature e arredi comprendono anche le relative spese di trasporto ed installazione presso le unità operative in cui si realizza il progetto.
6. Le spese per interventi edilizi e di impiantistica comprendono:

⁷ **Spesa sostenuta:** si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate nel Bando.

- a) le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del DPR n. 380 del 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", **esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione**;
- b) le spese per impianti elettrici, antintrusione, idrico-sanitari, di riscaldamento e climatizzazione, con esclusione dell'impianto fotovoltaico. Esse comprendono anche le spese di impiantistica occorrenti all'installazione e al collegamento dei nuovi impianti produttivi e dei macchinari acquisiti. Non sono ammesse le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria non soggetti al rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto da parte dell'impresa installatrice.

Articolo 7 **Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art.3 del Regolamento (UE) n.1301/2013.
2. Non possono, inoltre, essere oggetto di sostegno beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti delle imprese della Rete proponente, o loro prossimi congiunti⁸, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti della Rete e/o dei Retisti o loro prossimi congiunti. A tal fine, in sede di rendicontazione della spesa, i beneficiari producono una specifica dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
3. Non possono, altresì, essere oggetto di sostegno i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che siano e/o si siano trovate – nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui al presente bando – nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate" o "collegate" (art. 2359 del codice civile) o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti.
4. A puro titolo esemplificativo, **non sono ammesse le spese**:
 - a) inserite in fatture di importo imponibile inferiore ad euro 50,00 (cinquanta/00);
 - b) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
 - c) per l'ottenimento dell'autorizzazione o per la presentazione della SCIA per l'esercizio dell'attività;
 - d) per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
 - e) notarili (eccetto spese di costituzione/aggiornamento della Rete) e relative ad imposte, tasse, oneri previdenziali ed assistenziali;
 - f) relative ascorte;
 - g) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
 - h) per le perdite su cambio di valuta;
 - i) relative ad ammende, penali e controversie legali;
 - j) per le quali sia stata già ottenuta qualunque altra agevolazione pubblica;
 - k) per la divulgazione e pubblicizzazione discendenti da obblighi di Bando ed esclusivamente relative ad essi;
 - l) forfettarie;
 - m) relative all'I.V.A.;
 - n) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
 - o) per materiale di consumo⁹;
 - p) di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, locazioni e fitti, assicurazione, energia, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso, RaEE, etc.);

⁸ **Prossimi congiunti**: si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile).

⁹ **Materiale di consumo**: materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi od a deteriorarsi rapidamente. Es: interruttori, commutatori, prese di corrente, porta-lampade, oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, carta bianca e da lettere, prodotti cartotecnici, scope, moci, ricambi mocio, cartucce, toner, alimenti, ecc.)

- q) di avviamento;
 - r) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
 - s) relative a beni usati;
 - t) correlate all'istanza di contributo ovvero di consulenza per la preparazione della rendicontazione;
 - u) effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano".
 - v) per adeguamento ad obblighi di legge;
 - w) i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore;
 - x) qualsiasi forma di auto-fatturazione;
 - y) spese di personale;
 - z) acquisto e locazione di beni immobili e/o terreni;
 - aa) pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
 - bb) sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese previste all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e b) che possono esser sostenute a partire dal 17 agosto 2015.
5. Sono comunque non ammissibili, in tutto o in parte, le spese di cui non risulti la correlazione con il prodotto turistico oggetto della "Carta dei Servizi del Club di prodotto" per il quale si chiede il sostegno e/o la congruità rispetto ai prezzi di mercato.
6. Sono comunque non ammissibili le spese relative ad interventi effettuati dopo la scadenza dei termini assegnati per la conclusione del progetto.
7. La valutazione di coerenza tra le spese e la "Carta dei Servizi del Club di prodotto" è effettuata dalla Commissione tecnica di valutazione di cui al successivo articolo 11.

Articolo 8 **Forma, soglie ed intensità del sostegno**

1. Il sostegno, a fondo perduto, è assegnato in misura pari al 50% della spesa ammessa effettivamente sostenuta e pagata per la realizzazione del progetto. Il sostegno è concesso:
- nel limite massimo di euro 200.000,00= (duecentomila/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata e ammessa a sostegno pari o superiore ad euro 400.000,00= (quattrocentomila/00), IVA esclusa;
 - nel limite minimo di euro 40.000,00= (quarantamila/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata e ammessa a sostegno pari ad euro 80.000,00= (ottantamila/00), IVA esclusa.
2. Non sono ammesse le domande di sostegno i cui progetti comportino spese ritenute ammissibili inferiori ad euro 80.000,00= (ottantamila/00), IVA esclusa.
3. A pena di revoca, in fase di rendicontazione, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari a euro 80.000,00= (ottantamila/00), IVA esclusa e corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso al sostegno o, quantomeno, al raggiungimento dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento.
4. I sostegni sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
5. Il sostegno è subordinato, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni ottenute a titolo di aiuto "de minimis" possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00= (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

6. Il rispetto dei limiti del Regolamento “de minimis” deve essere dichiarato con riferimento ai beneficiari del presente bando, in sede di domanda, distinguendo il caso di *Rete-soggetto* dal caso di *Rete-contratto*. Il rappresentante legale della *Rete-soggetto* allega alla domanda di sostegno una dichiarazione “de minimis” per gli aiuti conseguiti dalla suddetta *Rete-soggetto*. L’impresa capofila della *Rete-contratto* allega alla domanda di sostegno le dichiarazioni “de minimis” di ciascuna delle imprese componenti la *Rete-contratto*.

Articolo 9 Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni previste dal presente Bando non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base dell’art.5 del Regolamento “de minimis” citato.

Articolo 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando

1. Il legale rappresentante della *Rete-soggetto* o il capofila della *Rete-contratto* compilano e presentano la domanda di partecipazione al bando esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>. Dalla medesima pagina è, inoltre, sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d’accesso al Sistema.
2. L’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire dalle ore 15.00 del 5 dicembre 2017, fino alle ore 17.00.00 del 31 gennaio 2018. Al termine della compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata della documentazione obbligatoria e dei dati previsti dal presente bando, ivi compreso l’indirizzo PEC del richiedente, la domanda andrà presentata definitivamente tramite SIU. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU si rinvia alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>
3. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale di cui all’articolo 76, ferma restando la revoca dal beneficio di cui all’articolo 75 dello stesso DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci. La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo digitale nella misura di 16 euro. Il numero identificativo (seriale) della marca da bollo digitale deve essere inserito nell’apposito campo della domanda *on line* o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F23. In quest’ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato “PDF” del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.
4. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di partecipazione in formato pdf, firmarla digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente, nel caso della *Rete-soggetto* dal rappresentante legale della *Rete-soggetto* e nel caso della *Rete-contratto* dal legale rappresentante dell’impresa capofila. Ciascun allegato alla domanda di partecipazione, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere anch’esso firmato digitalmente sempre dal richiedente (nel caso della *Rete-soggetto* dal rappresentante legale della *Rete-soggetto* e nel caso della *Rete-contratto* dal legale rappresentante dell’impresa capofila) secondo le modalità previste per la firma della domanda. Si ricorda, nel caso di *Rete-contratto*, deve essere allegato per ogni impresa aderente alla rete l’Allegato

A2, ognuno di questi firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa aderente alla rete e non dal capofila della Rete.

Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>".

5. La domanda, come pure la documentazione allegata, è inammissibile qualora:
 - non risulti firmata digitalmente dal richiedente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - sia priva della documentazione obbligatoria, ivi compresa quella di cui agli allegati al presente bando;
 - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando.
6. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è esclusivamente consentita la regolarizzazione di cui all'articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000, da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.
7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto ai sostegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del presente bando.
8. Nella domanda sono da indicare i dati di iscrizione della *Rete-soggetto* alla CCIAA competente per territorio e i dati di iscrizione di ciascuna delle imprese aderenti alla *Rete-contratto* alle CCIAA competenti per territorio.
9. A corredo della domanda occorre presentare la seguente documentazione in allegato:
 - a) dichiarazione sulla dimensione PMI, stato dell'impresa/intervento, dichiarazione "de minimis" e dichiarazione rating di legalità (**Allegato A2**, obbligatorio per la Rete-soggetto e obbligatorio per ciascuna impresa aderente alla Rete-contratto¹⁰);
 - b) il **Contratto di Rete** aggiornato dal quale desumere:
 - oggetto del contratto di Rete;
 - numero di imprese che compongono la Rete;
 - elenco e tipologie di imprese con evidenziazione di
 - quelle ricettive e dei relativi posti letto (esclusi quelli aggiuntivi di cui alla L.R. n. 11/2013);
 - se trattasi di Reti costituite completamente da imprese aderenti a uno dei consorzio di imprese riconosciuti ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2013;
 - se trattasi di Reti interamente costituite nel STT Montagna veneta o nel STT Dolomiti della L.R. n. 11/2013;
 - durata della Rete (almeno fino al terzo anno successivo alla liquidazione del contributo), modalità di adesione, recesso e decadenza;
 - se trattasi di Rete con o senza fondo patrimoniale;
 - se la Rete abbia acquisito o meno soggettività giuridica attraverso l'iscrizione come posizione autonoma nella Direzione ordinaria del registro delle imprese nella circoscrizione in cui ha sede;
 - modalità di adesione e recesso;
 - quote di adesione e/o partecipazione;
 - indicazione del capofila della Rete, nel caso di *Rete-contratto*;
 - obbligo dei Retisti di rispettare integralmente la "Carta dei Servizi del Club di prodotto".
 - c) il **Progetto di Rete** di seguito descritto (**Allegato A5**) e così composto:

¹⁰ Se le imprese aderenti alla Rete-contratto sono 10, sarà necessario caricare nel sistema 10 allegati "dichiarazione PMI-DeMinimis-Rating" ciascuno firmato dal rispettivo legale rappresentante. Se nella rete partecipano imprese senza unità operativa in Veneto, grandi imprese o imprese operanti esclusivamente nei settori esclusi ai sensi dell'articolo 4, comma 9, per questa tipologia di imprese non è richiesta la compilazione dell'allegato "dichiarazione PMI-DeMinimis-Rating" e il caricamento dello stesso nel sistema.

1. **Sintesi del Progetto di Rete:** attività e prodotti turistici, obiettivi da realizzare attraverso la Rete, localizzazione dell'intervento, coerenza con gli obiettivi finalità del bando. Indicazioni relative consumo di suolo o il riutilizzo di strutture edilizie esistenti nella realizzazione del prodotto/servizio oggetto del contratto di Rete.
2. **Il mercato:** target e segmenti di mercato (ambiti territoriali, classi socio-demografiche, di reddito, etc.) a cui si intende rivolgere la propria offerta; ricadute in termini di diversificazione dell'offerta per la destinazione turistica o le destinazioni turistiche coinvolte e, più in generale, il territorio in cui opererà la Rete; posizionamento rispetto ai competitors; trend evolutivi; eventuali analisi di mercato a supporto.
3. **Il prodotto/servizio turistico:** piano di attività e, per ciascuna di queste, ruolo di ogni impresa aderente alla rete e modalità di collaborazione tra le imprese della Rete; descrizione di come funziona il prodotto/servizio oggetto del contratto di Rete; indicazioni sull'innovazione, anche rispetto al contesto, del prodotto/servizio da offrire rispetto alla domanda di mercato;
4. **La "Carta dei Servizi del Club di prodotto":** standard di qualità con riferimento alle caratteristiche di ciascuna tipologia di impresa, modalità di erogazione dei servizi, attrezzature disponibili, attività, personale o collaboratori specializzati e beni di club, necessari per garantire il prodotto oggetto della Rete.
5. **Il piano di marketing:** prezzi, promozione, commercializzazione del prodotto/servizio turistico.
6. **Il piano operativo-economico-finanziario:** costi (spese ed investimenti) per la realizzazione del progetto di Rete; correlazione tra mezzi, spese previste e prodotto/servizio turistico oggetto del contratto di Rete; modalità di cofinanziamento del progetto da parte delle imprese aderenti alla rete; sostenibilità economica del progetto di rete. Il piano finanziario dovrà dichiarare le spese previste per la realizzazione del progetto al netto di IVA, bolli, oneri bancari e ogni altra imposta e/o onere accessorio; inoltre non è da inserire, perché non ammissibile, la quota di spesa relativa a soggetti privi di unità operativa in Veneto. Se la rete dispone di preventivi di spesa questi sono da allegare insieme all'Allegato A5.
Nel caso di Rete-contratto, allo scopo di imputare correttamente i contributi richiesti ai fini del calcolo del "de minimis" (Regolamento (UE) n. 1407/2013, il piano finanziario dovrà indicare la suddivisione delle spese programmate per ciascun retista e per ciascuna delle tipologie di spesa ammissibile di cui all'art. 6 del presente bando.
7. **Cronoprogramma:** tempi di realizzazione di ciascuna fase di sviluppo del progetto di Rete.

Il progetto di Rete sopra descritto dovrà essere redatto in massimo 20 pagine e dovrà essere firmato digitalmente, nel caso della Rete-soggetto dal rappresentante legale della Rete-soggetto e nel caso della Rete-contratto dal legale rappresentante dell'impresa capofila; potranno essere allegate al massimo ulteriori 20 pagine di documentazione a supporto; la documentazione a supporto dovrà indicare le fonti, ma non può essere costituita da rinvii esterni (anche sotto la forma di link a siti).

- d) **la Dichiarazione sui familiari conviventi (Allegato A6):** tale dichiarazione dovrà essere compilata dalla Rete-soggetto e dal capofila della Rete-contratto per i progetti che richiedono un contributo superiore a 150.000,00 euro. Nel caso della Rete-contratto dovrà essere compilata anche dal retista qualora egli richieda un contributo superiore a 150.000,00.
Qualora il dichiarante non disponga della firma digitale, è sufficiente apporre la firma autografa del dichiarante allegando il relativo documento d'identità. Inoltre, si richiede che la dichiarazione venga controfirmata digitalmente dalla Rete-soggetto o dal capofila della Rete-contratto.
10. Agli effetti della miglior definizione del progetto di Rete si evidenzia che:
 - a) i criteri di valutazione di cui all'articolo 11 sono correlati ad esso;
 - b) per la compilazione del "punto 2 - Il mercato" si faccia riferimento anche (ove interessino il territorio in cui opererà la Rete o parte di essa) ai *destination management plan* relativi ai territori dei Comuni, pubblicati al link: <http://www.regione.veneto.it/web/turismo/dmp>
 11. La Regione si riserva di riaprire i termini di presentazione delle domande in relazione alle risorse disponibili.

Art.11**Valutazione delle domande**

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123 del 1998.
2. L'istruttoria sarà effettuata dall' Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA su tutti i progetti presentati dai richiedenti entro i termini prescritti dal presente bando.
3. L'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA accerta l'ammissibilità formale della domanda, verificando:
 - a) il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
 - b) la regolarità della documentazione (presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte di legale rappresentante, ecc.);
 - c) la localizzazione dell'investimento coerente con le prescrizioni del bando;
 - d) la dichiarazione dei requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale Beneficiario (forma giuridica, dimensione d'impresa, etc.);
 - e) il cronogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con i termini fissati dal bando e con la scadenza del POR;
 - f) il rispetto delle soglie di spesa minima e massima fissate dal bando.
4. Per le istanze che prevedono erogazioni di valore complessivo superiore a 150.000 Euro, AVEPA provvede a richiedere l'informazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 mediante inserimento dei necessari dati anagrafici, inclusi quelli indicati nella "Dichiarazione sui familiari conviventi" di cui all'**Allegato A6**, nella Banca Dati Nazionale unica Antimafia (BDNA); la verifica verrà svolta sul capofila e sui retisti che ricevono un contributo superiore ai 150.000.
5. In caso di accertata ammissibilità formale, la domanda è esaminata da un Commissione tecnica di Valutazione che, una volta accertata la coerenza della domanda con i contenuti e gli obiettivi specifici dell'azione, effettua una valutazione tecnica sul contenuto del progetto imprenditoriale presentato, verifica la congruità delle spese rispetto al progetto di rete e il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 6 del presente bando, assegna il punteggio sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo comma 7 e predispose la graduatoria.
6. La Commissione Tecnica di Valutazione è nominata con atto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA ed è composta da un massimo di cinque componenti interni scelti fra i dipendenti di AVEPA e della Direzione Turismo della Regione del Veneto.
7. La procedura di selezione dei progetti sarà di tipo valutativo a graduatoria.
8. La Commissione tecnica di Valutazione definisce il punteggio di graduatoria in base ai seguenti criteri di valutazione del Beneficiario e della proposta progettuale:
 - 1) **capacità amministrativa** (da 0 a 6 punti) intesa come possesso, da parte dei Retisti e delle risorse umane descritte nella "Carta dei Servizi del Club di prodotto" della Rete, di competenze turistiche e gestionali rispetto al segmento di mercato / prodotto turistico:

0	Insufficiente
2	Sufficiente
4	Adeguate

6	Buono
---	-------

Elementi di valutazione nel “progetto di Rete” (Allegato A5): “3. Il prodotto/servizio turistico” e “4. Carta dei Servizi del club di prodotto”

- 2) **Coerenza degli obiettivi e qualità complessiva del progetto di Rete** (da 0 a 22 punti) in funzione di:

- a) **chiarezza e coerenza della “Carta dei Servizi del Club di prodotto” in relazione al prodotto/servizio turistico individuato nel progetto di rete** (da 0 a 6 punti); la scala di riferimento è la seguente:

0	Insufficiente
2	Sufficiente
4	Adeguato
6	Buono

Elementi di valutazione nel “Progetto di Rete” (Allegato A5): “3. Il prodotto/servizio turistico” e “4. Carta dei Servizi del club di prodotto”, “6. Il piano operativo-economico-finanziario” e “7 Cronoprogramma”.

- b) **innovazione e differenziazione del prodotto/servizio turistico individuato con riferimento al core business aziendale dei Retisti che offrono la componente ricettiva del prodotto** (da 0 a 6 punti); la scala di riferimento è la seguente:

0	insufficiente
2	sufficiente
4	Adeguato
6	Buono

Elementi di valutazione nel “Progetto di Rete” (Allegato A5): “3. Il prodotto/servizio turistico” e “4. Carta dei Servizi del club di prodotto”

- c) **Ricadute in termini di innovazione e diversificazione dell’offerta per la destinazione turistica coinvolta (o le destinazioni turistiche coinvolte) dal progetto, grazie al prodotto/servizio turistico individuato** (da 0 a 6 punti); la scala di riferimento è la seguente:

0	Insufficiente
2	Sufficiente
4	Adeguato
6	Buono

Elementi di valutazione nel “Progetto di Rete” (Allegato A5): “2. Il mercato” e “3. Il prodotto/servizio turistico” e “4. Carta dei Servizi del club di prodotto”

- d) **Congruità della spesa in relazione alle attività da svolgere e alla tempistica: adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto/dell'operazione - Capacità operativa e finanziaria** (da 0 a 4 punti) che si articola in:

d1: Coerenza tra mezzi, obiettivi del “club di prodotto” e spese del progetto di rete (da 0 a 2 punti):

0	Insufficiente
1	Sufficiente
2	Buono

d2: Cofinanziamento del progetto di rete da parte delle imprese aderenti alla rete (da 0 a 2 punti):

0	Insufficiente
1	Sufficiente
2	Buono

Elementi di valutazione nel “progetto di Rete” (Allegato A5): “3. Il prodotto/servizio turistico”, “5. Il piano di marketing”, “6. Il piano operativo-economico-finanziario” e “7 Cronoprogramma”.

- 3) **Conseguimento del “rating di legalità”** ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014 (da -1 a 0 punti):
- La rete soggetto o tutti i retisti della Rete contratto hanno conseguito il “rating di legalità”: punti 0
 - La rete soggetto o tutti i retisti della Rete contratto non hanno i requisiti dimensionali per richiedere il “rating di legalità”: punti 0
 - La rete soggetto o tutti i retisti della Rete contratto, pur avendo i requisiti, non hanno conseguito il “rating di legalità”: punti -1
- 4) **Posti letto delle strutture ricettive** che compongono la Rete (da 0 a 8 punti):

POSTI LETTO TOTALI A DISPOSIZIONE DELLA RETE	PUNTEGGIO
25-49	1
50-99	2
100-149	3
150-199	4
200-299	5
300-399	6
400-499	7

≥ 500	8
-------	---

I punteggio riferiti ai posti letto non sono tra loro cumulabili.

- 5) Reti costituite completamente da imprese aderenti a uno dei consorzio di imprese riconosciuti ai sensi dell'art. 18 della LR 11/2013: **2 punti**;
- 6) Reti interamente costituite nel STT Montagna veneta o nel STT Dolomiti della LR 11/2013: **2 punti**;
- 7) Riduzione del contributo richiesto (**da 0 a 5 punti**, 1 punto ogni 2% di riduzione del contributo potenziale in base alle spese ammissibili)¹¹;
- 8) Numerosità dei Retisti (**da 0 a 3 punti**):

NUMERO IMPRESE ADERENTI LA RETE	PUNTEGGIO
Da 15 a 17 imprese	1
18 imprese	2
Da 19 imprese in su	3

I punteggio riferiti al numero di imprese partecipanti alla rete non sono tra loro cumulabili.

- 9) A. Coerenza con la strategia EUSAIR (EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region) – Pilastro 4 “Turismo sostenibile”: il Progetto è coerente con almeno una delle azioni indicative (Indicative Actions) riportate nel Piano d’Azione della EUSAIR Pilastro 4 “Sustainable Tourism” Topic 1 “Diversified tourism offer (products and services)” e Topic 2 “Sustainable and responsible tourism management (innovation and quality)”; si veda il Piano d’Azione al link: <http://www.adriatic-ionian.eu/component/edocman/34-action-plan-eusair-pdf>

oppure

B. Coerenza con la strategia EUSALP (EU Strategy for the Alpine Region) - Prima Area tematica “Crescita economica ed innovazione”: il progetto è coerente con gli obiettivi della Prima Area tematica: “Crescita economica ed innovazione” della strategia EUSALP (EU Strategy for the Alpine Region); si veda il Piano d’Azione al link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/strategia-eusalp>

Coerenza	PUNTEGGIO
Progetto coerente	2
Progetto non coerente	0

I criteri 9A e 9B sono alternativi, quindi non cumulabili.
Elementi di valutazione nel “progetto di Rete” (Allegato A5).

¹¹ Esempio: con €400.000 spese ammissibili e contributo potenziale €200.000: 5 punti se 10% riduzione contributo, quindi 40% delle spese ammissibili (contributo effettivo: €160.000); con €80.000 spese ammissibili e contributo potenziale €40.000: 5 punti se 10% riduzione contributo, quindi 40% delle spese ammissibili (contributo effettivo: €32.000).

Articolo 12 **Formazione della graduatoria e concessione del sostegno**

1. Le proposte progettuali saranno ammesse a sostegno mediante la formazione di una graduatoria definita sulla base dei punteggi di cui all'articolo 11.
2. In ogni caso non potranno essere ammesse a sostegno le proposte progettuali che non raggiungeranno:
 - un punteggio minimo di 10 punti sulle voci di cui ai punti 1 “capacità amministrativa” e 2 “qualità complessiva del progetto di Rete”;
 - non sono comunque ammissibili i progetti a cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 con riferimento alla chiarezza e coerenza della “Carta dei Servizi del Club di prodotto” (criterio 2a), alla capacità amministrativa (criterio 1) o ad uno dei criteri di valutazione della capacità operativa e finanziaria (criteri d1, d2);
 - la soglia di euro 80.000,00= (ottantamila/00), IVA esclusa = importo minimo di spese ammissibili.
3. A parità di punteggio si darà priorità alla domanda che prevede la spesa ammissibile maggiore.
4. Entro 120 (centoventi) giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al bando, la procedura istruttoria si conclude con un Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA, che approva un elenco contenente una graduatoria delle domande ammissibili al sostegno nonché un elenco delle domande inammissibili al sostegno con le relative motivazioni di inammissibilità.
5. L'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA, dopo l'approvazione del suddetto Decreto, fornisce a tutti i partecipanti al bando una preventiva comunicazione della ammissibilità e della inammissibilità della domanda con la relativa motivazione, nonché comunica loro la data di pubblicazione sul BUR del suddetto Decreto.
6. Nell'ambito della graduatoria delle domande considerate ammissibili al sostegno, il Decreto individua le domande finanziate in base alla disponibilità di risorse finanziarie nel bilancio regionale. La concessione del sostegno è quindi pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia veneta per i pagamenti AVEPA protocollo@cert.avepa.it.
7. L'obbligazione con la Regione del Veneto, relativa all'impegno contabile oggetto di registrazione sul bilancio regionale ai fini della concessione del sostegno economico per la realizzazione del progetto, è instaurata con il soggetto che rappresenta la Rete; nel caso di “Rete-contratto”, l'impresa capofila dovrà procedere successivamente alla ripartizione del contributo erogato secondo quanto disposto all'articolo 15, comma 15.

Articolo 13 **Obblighi a carico del Beneficiario**

1. Il Beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:
 - a) mantenere la forma giuridica (contratto di Rete) e gli altri criteri riportati all'articolo 4 del bando, sino al terzo anno successivo all'erogazione del saldo;
 - b) dare tempestiva comunicazione, via PEC ad AVEPA dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
 - c) fornire, le informazioni e la documentazione afferente il progetto ed i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità della domanda, richieste dalla Regione del Veneto o da soggetti da essa delegati o incaricati, entro un termine massimo di **10 giorni** dalla richiesta, se non diversamente

- stabilito;
- d) comunicare via PEC ad AVEPA l'eventuale rinuncia al sostegno;
 - e) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate dalla Regione con l'intervento comunitario in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II);
 - f) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell' Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
 - g) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di **dieci anni** dalla data di erogazione saldo del sostegno, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in originale o in copia conforme all'originale;
 - h) annullare e conservare in originale presso la sede dell'impresa le marche da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di partecipazione e in quella di erogazione del contributo. Per l'annullamento della marca di bollo si fa riferimento al disposto dell'art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: "L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro";
 - i) annullare, al fine del rispetto del divieto di cumulo e di evitare un doppio sostegno, tutti gli originali dei giustificativi di spesa mediante l'apposizione della seguente dicitura: "*Spesa finanziata dalla Regione del Veneto nell'ambito del POR FESR 2014-2020, Azione 3.3.4. sub azione B - bando 2017*";
 - j) osservare le norme in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna;
 - k) inserire nel sito web delle imprese aderenti alla Rete le previsioni meteorologiche di ARPAV, ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 683 del 17 maggio 2016;
 - l) utilizzare, nel caso di Reti che abbiano previsto nel progetto un sistema di prenotazione dei servizi il DMS (Destination Management System), messo a disposizione dalla Regione del Veneto;
 - m) collaborare e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto e dei relativi interventi.

Articolo 14

Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi

1. I progetti dovranno essere conclusi¹² entro e non oltre il termine di **18 mesi** dalla pubblicazione sul BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva l'ammissione a sostegno, nel rispetto dei principi generali della contabilità della Regione Veneto e dell'Unione Europea. La data di conclusione del progetto sarà indicata nel modulo di domanda.
2. Nel rispetto delle tempistiche di esecuzione e del progetto ammesso a sostegno le richieste di variazione devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA, purché motivate con comprovate ragioni tecniche migliorative del progetto iniziale o per cause di forza maggiore.
Non sono ammesse variazioni al progetto che comportino il cambiamento della tipologia d'intervento, né variazioni all'interno delle voci di spesa ammissibili che superino il 20% (ventipercento) dell'importo originario di spesa ammesso al sostegno, ai sensi dell'articolo 15 comma 12 del presente

¹² Il progetto si considera concluso ed operativo quando:

- le attività sono state effettivamente realizzate;
- le spese siano state sostenute*;
- abbia realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento.

* Spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del Beneficiario con le modalità indicate nel Bando.

bando.

3. Nel caso di uscita dalla Rete di uno o più dei retisti, questi potranno essere sostituiti, successivamente alla pubblicazione sul Bur del decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva l'ammissione al sostegno e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, anche nella capacità di spesa, da retisti aventi le caratteristiche per essere ammessi a beneficio, nel rispetto delle condizioni previste dagli aiuti de minimis, previa comunicazione ad AVEPA e successiva accettazione del subentro. Nel caso di Rete-contratto, l'impresa che sostituisce il retista uscente potrà subentrare nel piano di spesa dell'impresa sostituita, sempreché sia mantenuta la coerenza delle spese con il progetto, il rispetto delle condizioni previste dagli aiuti de minimis e degli altri obblighi previsti dal bando. Fermo restando il rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, la sostituzione potrà avvenire nel limite numerico massimo di un terzo dei retisti componenti la Rete-soggetto o la Rete-contratto dei retisti beneficiari. Nel caso di uscita del Capofila dalla Rete-Contratto, potrà subentrare nel ruolo di Capofila un'altra impresa della Rete. L'impresa uscente dalla Rete non beneficerà di alcun contributo. In tutti i casi, i soggetti beneficiari del sostegno potranno presentare al massimo una richiesta entro il 31 dicembre 2018 e una richiesta nel corso del 2019, entro comunque il termine massimo di 12 mesi dalla pubblicazione sul Bur del decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva l'ammissione al sostegno.
4. Nel caso di uscita dalla Rete di uno o più retisti, la sostituzione non è necessaria se saranno comunque mantenuti i requisiti di cui all'articolo 4. In questo caso, considerando la fattispecie della Rete-contratto, gli altri retisti potranno subentrare nel piano di spesa dell'impresa uscente, sempreché sia mantenuta la coerenza delle spese con il progetto, il rispetto delle condizioni previste dagli aiuti de minimis, degli altri obblighi previsti dal bando e previa comunicazione ad AVEPA e successiva accettazione. L'impresa uscente dalla Rete non beneficerà di alcun contributo.
5. L'aggiunta di nuove imprese alla Rete potrà avvenire solo dopo la pubblicazione sul Bur del decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA, previa comunicazione ad AVEPA e successiva accettazione. Tale operazione dovrà consentire il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 4, tenendo in considerazione il nuovo numero totale delle imprese partecipanti alla Rete. Le imprese che si aggiungeranno alla Rete non potranno in alcun caso veder riconosciuta spesa nell'ambito del progetto ed essere beneficiare del contributo.
6. Su preventiva motivata richiesta del richiedente, il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA potrà concedere una proroga per un periodo massimo di tre mesi per dimostrate ragioni connesse esclusivamente a motivazioni tecniche e realizzative dei progetti o per cause di forza maggiore.

Articolo 15

Modalità di erogazione del sostegno e di rendicontazione

1. Le domande di erogazione dell'eventuale anticipo, di acconto e del saldo del sostegno, con la relativa documentazione allegata, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante della *Rete-soggetto* o dal soggetto capofila della *Rete-contratto*.
2. Il pagamento del sostegno è disposto da AVEPA. Sono previste le seguenti modalità di pagamento del sostegno:
 - a) **Anticipo** nella misura del 40% del sostegno. Dalla data di pubblicazione sul BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva la graduatoria di ammissione, l'impresa può richiedere, entro i successivi 120 giorni, il pagamento della quota di anticipo pari al 40% del sostegno concesso. La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere corredata d'ideale garanzia fideiussoria sottoscritta in originale, fornita da una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi)¹³, con la quale il fideiussore

¹³ I Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) devono essere iscritti all'Albo ed Elenco di Vigilanza Intermediari Finanziari, art. 107 TUB.

si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare ad AVEPA l'importo garantito con la fideiussione. In previsione delle disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, articolo 11, la quota garantita corrisponderà alla quota capitale relativa all'anticipo. La volontà di richiedere l'anticipo dovrà essere esplicitata in sede di domanda. Unitamente alla garanzia fideiussoria è necessario allegare la copia del contratto comprovante la disponibilità a titolo di proprietà o di altro diritto reale o di diritto personale di godimento per almeno tre anni dalla erogazione del saldo del sostegno, delle sedi operative in cui si realizza il progetto.

Il modello di garanzia fideiussoria è disponibile al seguente link: <http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020>.

- b) **Acconto** presentando la domanda di pagamento dell'acconto del sostegno. L'ammontare dell'acconto è quantificato sulla base della spesa rendicontata pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa pari ad almeno al 40% di quella ammessa con il provvedimento di concessione. Qualora sia stata pagata la quota di anticipo del 40% del sostegno tale quota può essere cumulata con gli importi oggetto degli acconti, fino a concorrere al 80% del contributo concesso. La richiesta di acconto non può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data prevista per la conclusione del progetto.
- c) **Saldo.** Il Beneficiario presenta tramite SIU la domanda di saldo del sostegno alla Regione unitamente alla documentazione attestante le spese sostenute ed ogni altro atto comprovante la regolarità d'esecuzione dell'intervento entro il termine perentorio di 1 (un) mese dal termine fissato per la conclusione del progetto. Le spese non sostenute e rendicontate validamente entro tale termine non saranno ritenute ammissibili ai fini della rendicontazione della spesa e relativo saldo.
3. In particolare, il Beneficiario è tenuto a trasmettere, a titolo di rendicontazione la seguente documentazione:
- i. relazione intermedia/finale sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte dalla rete in generale, ma anche nello specifico da ciascun retista, coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo delle attività progettuali dopo il termine del progetto. La relazione deve altresì evidenziare le ricadute coerenti con le finalità del presente bando; a titolo meramente informativo andranno anche indicate le eventuali ricadute occupazionali dell'attività progettuale realizzata;
 - ii. nel caso in cui non sia stato erogato l'anticipo, la copia del contratto comprovante la disponibilità a titolo di proprietà o di altro diritto reale o di diritto personale di godimento per almeno tre anni dalla erogazione del saldo del sostegno, delle sedi operative in cui si realizza il progetto;
 - iii. documenti giustificativi delle spese ammesse al sostegno: fattura o altro documento con valore probante equivalente, quietanzati e idonei a giustificare la spesa del progetto recanti la seguente dicitura "*Spesa finanziata dalla Regione del Veneto nell'ambito del POR FESR 2014-2020, Azione 3.3.4. sub azione B – bando 2017*";
 - iv. documenti probatori di pagamento: come indicato al paragrafo 2.8 del Manuale Procedurale del POR FESR (Allegato A alla Dgr n. 825/2017);
 - v. visura catastale non antecedente a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di erogazione del saldo del sostegno relativa all'immobile in cui è stato realizzato l'intervento ammesso a sostegno come parte del progetto di rete;
 - vi. in caso di opere edili/murarie: tutti i titoli abilitativi edilizi (ad esempio: CIL, CILA, SCIA) presentati al Comune/SUAP territorialmente competenti recanti, ove previsto dal DPR n. 380 del 2001, l'indicazione dell'impresa esecutrice dei lavori, del progettista e del direttore lavori. Qualora si tratti di interventi eseguibili senza Comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001, il Beneficiario dovrà produrre una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori;
 - vii. in caso di opere impiantistiche: dichiarazione di conformità dell'impianto, completa di tutti gli allegati, rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o

- viii. certificato di collaudo dell'impianto installato, ove previsto dalla norme vigenti;
dichiarazione circa gli aiuti "*de minimis*" (obbligatorio sia per la Rete-soggetto e che per ciascuna impresa aderente alla Rete-contratto che ha sostenuto le spese rendicontate);
- ix. documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster di cui all'articolo 19 oltre che l'adempimento dell'obbligo informativo di cui al citato articolo.
4. Le domande di pagamento dell'anticipo, dell'acconto e del saldo del sostegno devono essere compilate e firmate digitalmente dal legale rappresentante della Rete soggetto o del Capofila della Rete contratto. Tutte le domande di pagamento sono soggette all'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00). come previsto dall'art. 10 punto 3 .
5. AVEPA comunica al richiedente l'esito della valutazione svolta con l'eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni. In questo caso, tale soggetto invia le integrazioni nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine si procede alla conclusione del procedimento. La richiesta di chiarimenti o integrazioni interrompe il decorrere di ogni scadenza stabilita per il pagamento del sostegno. In caso di esito negativo del procedimento, richiedente può presentare osservazioni nei successivi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex legge n. 241/1990, articolo 10bis. Entro i successivi 90 (novanta) giorni dall'invio della domanda di pagamento, fatte salve le disposizioni dettate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o da altre norme o regolamenti vigenti in materia e tenuto conto di eventuali sospensioni dei termini derivanti da richiesta di chiarimenti o integrazioni, AVEPA procede al pagamento del sostegno.
6. Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento.
7. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento probatorio di pagamento corrispondente.
8. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal Beneficiario per il versamento.
9. L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.
10. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al Beneficiario ed effettuati su un conto dedicato.
11. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal fornitore con il dettaglio della spesa.
12. Sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa ammissibili che non superino il 20% dell'importo originario di spesa ammesso al sostegno, nel rispetto comunque delle percentuali per tipologia di spesa previste all'art. 5 del presente bando. Dovrà comunque essere garantita la coerenza delle attività svolte e della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di istanza.
13. Il soggetto capofila, che rappresenta la "Rete-contratto", dovrà provvedere all'immediata ripartizione tra le altre imprese aderenti al contratto di rete del sostegno economico oggetto dell'erogazione, in adempimento delle disposizioni del provvedimento di erogazione, ferma restando l'estraneità di AVEPA da ogni controversia che possa nascere tra le imprese aderenti alla rete contratto in ordine alla suddetta ripartizione.

Articolo 16 Verifiche e controlli del sostegno

1. La Regione si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli artt. 125 “Funzioni dell’ autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell’ autorità di audit” del Regolamento UE 1303/2013, anche al fine di verificare il rispetto di quanto previsto all’ art. 71 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento, tutti i controlli e sopralluoghi ispettivi, dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al sostegno sino ai **tre anni** successivi alla erogazione del saldo del sostegno, al fine di verificare ed accertare quanto segue:
 - il rispetto dei requisiti richiesti per l’ ammissibilità della domanda, l’ ammissione e l’ erogazione del sostegno e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al sostegno;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel bando;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal rappresentante legale della Rete-soggetto o dal capofila della Rete-contratto e/o dalle singole imprese aderenti alla Rete. la disponibilità giuridica e l’ operatività dei beni e delle opere finanziati;
 - che la spesa dichiarata dal Beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione e l’ Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura potranno effettuare, sia durante l’ attuazione del progetto che nei tre anni successivi alla erogazione del saldo, approfondimenti istruttori e documentali e potranno chiedere copia di documenti riguardanti l’ investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente bando per l’ ammissibilità della domanda e per l’ ammissione/erogazione del sostegno.
A partire dalla data di erogazione del contributo a saldo, la documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al progetto deve essere conservata per 10 (dieci) anni e resa accessibile per ogni accertamento, verifica o controllo da parte del personale della Regione Veneto, di AVEPA o di altri soggetti aventi titolo al riguardo.
3. La Commissione europea, ai sensi dell’ art. 75 del regolamento CE 1303/2013, potrà svolgere – con le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali cofinanziati.
4. I Beneficiari del sostegno sono tenuti a consentire ed agevolare le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a sostegno.
5. Si procederà alla revoca totale del sostegno, nel caso in cui il Beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, senza giustificato motivo, oppure non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo da parte della Regione o della Commissione europea .

Articolo 17 Revoca del sostegno

1. Il Dirigente dell’ Area Gestione FESR di AVEPA , oltre ai casi di revoca indicati nel presente bando, adotta il provvedimento di revoca in caso di rinuncia al sostegno concesso.
2. Il Dirigente dell’ Area di Gestione di AVEPA procede alla revoca **totale del sostegno** nei seguenti casi:
 - a) mancata conclusione del progetto ammesso a sostegno entro il termine perentorio previsto dal presente bando;
 - b) mancata presentazione della domanda di erogazione del saldo del sostegno e dei relativi allegati entro il termine previsto dal presente bando;
 - c) qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore ad euro 80.000,00

- (ottantamila/00) IVA esclusa o inferiore al 50% dell'importo inizialmente concesso in fase di ammissione del contributo;
- d) qualora il dichiarante abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- e) qualora la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso al sostegno o alla variazione autorizzata;
- f) qualora non siano mantenuti i requisiti di cui all'articolo 4 fino alla data di erogazione del saldo;
- g) qualora il beneficiario abbia ricevuto aiuti superiori a quanto indicato nel Regolamento "de minimis" n. 1407/2013;
- h) in tutti gli altri casi di revoca espressamente previsti dal presente Bando.
3. Il Dirigente dell'Area di Gestione FESR di AVEPA procede a revoca **parziale** del sostegno nei seguenti casi:
- a) Qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore al 70% dell'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo secondo le seguenti modalità:
- spesa ritenuta ammissibile minore del 70% e maggiore/uguale al 60%: applicazione di una riduzione del sostegno spettante pari al 2%;
 - spesa ritenuta ammissibile minore del 60% e maggiore/uguale al 50%: applicazione di una riduzione del sostegno spettante pari al 5%.
- L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata al rispetto del limite minimo di euro 80.000,00=ottantamila/00 IVA esclusa e alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento.
- b) in proporzione ai periodi per i quali i requisiti non sono stati soddisfatti per:
- mancato mantenimento della sede operativa nel territorio della Regione del Veneto per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di erogazione del saldo del sostegno;
 - perdita di uno o più dei requisiti soggettivi di ammissibilità prima che siano trascorsi 36 mesi dalla data di erogazione del saldo del sostegno;
 - cessazione dell'attività, prima che siano trascorsi 36 mesi dalla data di erogazione del saldo del sostegno;
 - in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del Beneficiario di procedure di scioglimento volontario, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo del sostegno, nel rispetto della stabilità dell'operazione di cui all'art. 71 del Reg. (CE) n.1303/2013.
4. Il Dirigente dell'Area di Gestione FESR di AVEPA non revoca il sostegno qualora i beni acquistati o realizzati con il sostegno siano distrutti per comprovate cause di forza maggiore¹⁴ prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo.
5. Ai sensi dell'articolo 71 del regolamento europeo n.1303/2013, il sostegno è revocato, in proporzione ai periodi per i quali i requisiti non sono stati soddisfatti, ed è rimborsato alla Regione laddove, entro tre anni dal pagamento finale al Beneficiario si verifichi quanto segue:
- cessazione dell'attività produttiva o sua localizzazione al di fuori del territorio della Regione del Veneto;

¹⁴ Per **forza maggiore** si intendono circostanze anormali (elemento oggettivo), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (elemento soggettivo), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata. Una circostanza anormale è imprevedibile o talmente improbabile che un commerciante diligente può considerarne il rischio trascurabile (ad esempio: fulmine, blocco dei canali per formazione di ghiaccio, blocco per valanga delle strade normalmente praticabili, decesso improvviso dell'amministratore unico di un'impresa familiare), ovvero una circostanza fuori dal controllo dell'operatore in senso lato (ad esempio: sciopero senza preavviso). Non sono indipendenti dall'operatore gli atti, anche dolosi, commessi dagli altri contraenti in quanto spetta all'operatore scegliere con cura i propri partner commerciali. Per quanto attiene all'elemento soggettivo: l'operatore commerciale deve premunirsi prendendo ogni misura opportuna (fatta eccezione per gli oneri eccessivi), deve vigilare attentamente sull'operazione, reagire immediatamente quando constatati un'anomalia, eventualmente trovare un'altra destinazione per la propria merce, insomma deve usare la diligenza richiesta per rispettare i termini previsti dalla normativa.

- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
6. La revoca, totale o parziale, del sostegno comporta la restituzione degli importi del sostegno indebitamente erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'art.11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i..
7. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

Articolo 18 **Informazioni generali**

1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito istituzionale www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi
2. Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto e ad AVEPA, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:
 - a) nella fase di domanda di partecipazione al bando:
 1. per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile consultare la pagina:
<http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>
 2. per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l'Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: protocollo@cert.avepa.it
 - b) nella fase successiva all'ammissione, per chiedere chiarimenti all'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: protocollo@cert.avepa.it.
3. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA con sede in Via Niccolò Tommaseo, 67, 35131 Padova . Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso la citata sede dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA . L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 ed è differito, per ragioni di celerità dell'istruttoria amministrativa, alla data della pubblicazione sul BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva la graduatoria di ammissione.

Articolo 19 **Informazione e pubblicità**

1. I Beneficiari del sostegno sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II).
2. Il Beneficiario del sostegno dichiara, nelle attività di comunicazione al pubblico, che il progetto stesso è

stato cofinanziato dal FESR.

3. Il Beneficiario pubblica nel proprio sito web, ove esistente, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzia il sostegno *finanziario* complessivamente concesso.
4. Il Beneficiario è tenuto a collocare un poster (formato minimo A3) con una descrizione del progetto, nella sede operativa, in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l'area di ingresso di un edificio.
5. Le *Linee guida per i beneficiari sulle responsabilità in materia di informazione comunicazione*, con l'indicazione puntuale degli obblighi del beneficiario, sono disponibili sul sito istituzionale: www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari.
6. Il Beneficiario del sostegno avrà inoltre l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del POR FESR.
7. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei Beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
8. Ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs.n.33/2013 e dell'art.1 del DPR n.118/2000, la concessione del sostegno è quindi pubblicata sul sito istituzionale della Regione ai seguenti link:
<http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/>
<http://www.regione.veneto.it/web/guest/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici>
<http://www.regione.veneto.it/web/ragioneria/albo-Beneficiari>
<http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020>

Articolo 20

Disposizioni finali e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, in particolare:
 - Decisione (CE) C(2015) 5903 *final* con la quale la Commissione Europea ha approvato POR FESR 2014-2020, obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione del Veneto,
 - Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 03/02/2016,
 - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione,
 - Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006,
 - Regolamento (UE) n.1407/2013 - Regolamento della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»,
 - Regolamento (UE) n.1589/2015 Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'art.108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro e piccole imprese (GUUE L 124 del 20 maggio 2003),

- Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”,
 - Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
2. La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Articolo 21
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

1. Il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti dell’interessato.
2. I dati previsti nel presente bando sono trattati dalla Regione per le finalità previste dall’articolo 1 dello stesso. I dati potranno essere comunicati a: Commissione Europea e all’Ufficio competente per la gestione del SIU. La gestione dei dati è informatizzata / manuale.
3. I dati saranno diffusi sul BUR e attraverso l’inserimento nei seguenti siti istituzionali:
<http://www.regione.veneto.it>
<http://www.burveneto.it>
<http://www.regione.veneto.it/web/guest/amministrazione-trasparente>
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio, ai sensi dell’articolo 26, comma 1 e comma 2, nonché ai sensi dell’articolo 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013; il loro eventuale mancato conferimento comporta come conseguenza l’inefficacia del sostegno ai sensi del comma 3 dell’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33/2013.
5. Il Titolare del trattamento è la Regione Veneto/Giunta regionale con sede in Dorsoduro n.3901, 30123, Venezia.
6. Il Responsabile del trattamento è il Direttore dell’Area Gestione FESR di AVEPA con sede in Via Niccolò Tommaseo, 67, 35131 Padova protocollo@cert.avepa.it
7. Il Beneficiario del sostegno ha i diritti previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196 e potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento via PEC la correzione e l’integrazione dei propri dati e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.